

COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 106

ORDINANZA SINDACALE

N. 19 DEL 07-12-2021

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE [CENTRO STORICO DI BEVAGNA 8 DICEMBRE - 9 GENNAIO 2022]

IL SINDACO

VISTO

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23/02/2020 n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2020;
- il DPCM 1° marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto-legge 23/02/2020 n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei Comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili e urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1° marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19";
- il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che all'art. 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid19 le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";
- il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, ove non incompatibili;
- il DPCM 22 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6*";

- il DPCM 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il Decreto Legge 16/05/2020 n. 33 recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19*”;
- il DPCM 17 maggio 2020 recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- il DPCM del 07/09/2020 con il quale si conferma l'ordinanza del Ministero della Salute sopramenzionata;
- il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per le continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020*” con il quale si proroga l'emergenza epidemiologica fino al 31 gennaio 2021;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021” Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ha disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19 al 30 aprile 2021;
- il DPCM del 02 marzo 2021 “*Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*” convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*” convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;
- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*” convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario- assistenziale*” convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*” convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;
- il Decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139, recante “*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*”;
- il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”;

VISTO l'art. 32 della L. n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 e in particolare l'art. 3, comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso;

CONSIDERATO che, durante il periodo natalizio si prevede un notevole incremento di presenze nelle principali vie del centro storico, con rischio di assembramento, dovuto all'affluenza dei numerosi turisti, dei residenti che si recano presso le attività economiche e dei visitatori che partecipano alle numerose manifestazioni organizzate in tale periodo nel centro storico di Bevagna;

DATO ATTO CHE:

- l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;
- le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento tra persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione virus;

TENUTO CONTO della situazione sanitaria in atto e della necessità di evitare l'insorgenza di nuovi focolai;

RITENUTO pertanto nel suddetto periodo di dover adottare ulteriori misure a tutela della sicurezza urbana e della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengano conto delle situazioni locali;

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di contagio per i cittadini residenti e dei visitatori, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale;

ACCERTATO che, in base alle indicazioni fornite dalla Polizia Locale, in tutte le vie e piazze pubbliche del CENTRO STORICO DI BEVAGNA potrebbero crearsi assembramenti di persone;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000 che prevede *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”*;

VALUTATO che il presente provvedimento non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto di cui al comma 1 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;

VISTO l'art. 7 della Legge n 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

ORDINA

limitatamente al periodo compreso tra l'8 DICEMBRE 2021 e il 9 GENNAIO 2022, dalle ore **10,00** alle ore **24,00**, **IN TUTTE LE VIE E PIAZZE PUBBLICHE DEL CENTRO STORICO DI BEVAGNA è fatto obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.**

Sono esonerati da tale obbligo:

- i bambini sotto i 6 anni di età;
- le persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina, nonché gli operatori o persone che, per assistere e interloquire con una persona esente dall'obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina.

Resta fermo l'obbligo per tutti di avere sempre con sé i dispositivi di protezione per le vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all'aperto dove si possono costituire assembramenti (art. 1, comma 1, DPCM 2 marzo 2021), nonché l'obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 5, del DPCM 2 marzo 2021).

SANZIONI

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e di quelle inerenti la normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19, verranno applicate le sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, da un minimo di Euro 400,00 a un massimo di Euro 1.000,00.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e delle Forze di Polizia dello Stato sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

- a norma dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - il responsabile del procedimento è il Cap. Ermelindo BARTOLI, Comandante della Polizia Locale di Bevagna;
- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Perugia nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

DISPONE

- la comunicazione preventiva del presente atto al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 267/2000 come modificato dall'art. 6 del decreto legge 92/2008, convertito nella legge 125/2008.

IL SINDACO
Prof.ssa Annarita FALSACAPPA